

5350

28/05/2009

Identificativo Atto n. 624

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

INDICAZIONI REGIONALI PER PERCORSI FORMATIVI DI RESPONSABILE TECNICO DI  
OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE

## **IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME**

**VISTO** l'articolo 117 della costituzione che attribuisce, in materia di istruzione e di formazione professionale, potestà alle Regioni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

**VISTA** la Legge 28 marzo 2003, n.53 contenente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

**RICHIAMATA** la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione" e l'art. 18 "Formazione abilitante";

**VISTA** la DGR n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n.19/2007)" ed in particolare la Parte Terza "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi";

**RICHIAMATO** il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia" ;

**VISTO** che l'offerta di formazione abilitante di competenza regionale è regolamentata dallo Stato o da accordi fra Stato e Regioni sulla base di specifiche norme comunitarie o nazionali le quali prevedono esplicitamente il ruolo delle Regioni per specifiche figure professionali;

**CONSIDERATO** inoltre che la regolamentazione nazionale viene recepita dalla Regione che provvede all'erogazione dell'offerta formativa nell'ambito del proprio sistema di Istruzione e Formazione Professionale e che pertanto tutti i percorsi formativi regionali abilitanti rispettano le condizioni minime definite a livello nazionale senza, per altro, esaurirsi in esse;

**VISTE** le disposizioni nazionali relative al Responsabile tecnico dell'impresa di autoriparazione, ed in particolare l'art. 240 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

**PRESO ATTO** della Deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano: "Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni";

**ATTESO** che l' "Accordo" prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo i rispettivi ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, promuovano l'organizzazione, lo svolgimento ed il riconoscimento della validità dei corsi di formazione previsti dall'art 240 comma 1, lettera h) del DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

**RITENUTO** pertanto necessario approvare l'allegato A "standard professionale del responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" e l'allegato B "modalità di organizzazione dei percorsi formativi" parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

**VISTA** la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura

### **DECRETA**

1) Di approvare l'allegato A "standard professionale del responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" e l'allegato B "modalità di organizzazione dei percorsi formativi" parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

2) Di stabilire che per tutti i percorsi formativi, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato a seguito di regolare frequenza dei corsi per almeno il 90% delle ore previste, e previo superamento di un esame finale, con giudizio di idoneità formulato da una commissione composta da:

- Responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente formatore con funzioni di Presidente;
- Commissario, appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzione di operatore tecnico per le prove di revisione;
- Commissario, appartenente all'Unione Province Lombarde, esperto in materia;
- Commissario appartenente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, esperto in materia;
- Coordinatore del corso, con possibilità di delega ad un rappresentante del corpo docente;

e che la commissione è validamente costituita con la presenza di 4 componenti, fra i quali il Presidente;

3) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE U.O.

Dott.ssa Ada Fiore